

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 29 maggio 2009, la Corte d' Appello di Reggio Calabria, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da Spinella Salvatore riduceva la pena al medesimo inflitta a due anni di reclusione ed € 250 di multa; confermava nel resto la decisione impugnata, con la quale l' appellante era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.) e lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) in danno di Cordaro Rita.

La Corte territoriale, rigettata l' eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini al rilievo che correttamente di esse era stata data lettura per essersi la stessa resa irreperibile senza che tale circostanza sopravvenuta fosse prevedibile, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della denuncia della Cordato e della testimonianza dell' App. Ilaria.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l' imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: - a norma dell' art. 606 lett. b), c) e d) in relazione agli artt. 154, 157, 159 e 160 c.p.p. perché le ricerche svolte dalla polizia giudiziaria e dall' ufficiale giudiziario per reperire la persona offesa non hanno rispettato le previsioni normative che impongono di disporre nuove ricerche anche secondo le modalità previste dall' art. 159 c.p.p. e quindi anche nel luogo di residenza (sito in Mascali (CT) v.le Immacolata n. 12 nonché nel luogo di nascita, mentre le ricerche sono state effettuate solo a Reggio C. alla via Sbarre sup. n. 95. Non si è comunque provveduto al deposito dell' atto nella cancelleria. Stante il disposto dell' art. 111 Cost. l' irreperibilità del testimone, che consente la lettura e art. 512 c.p.p., deve conseguire a rigoroso e opportuno accertamento. Comunque non si è proceduto al deposito della citazione nella casa comunale secondo quanto stabilito dall' art. 157 c. 8 c.p.p.; - a norma dell' art. 606 lett. b), c) e d) c.p.p. in relazione agli art. 512, 526 comma 1-bis, 191, 192 c.p.p. e 6 CEDU perché la lettura delle dichiarazioni rese nella fase pre-processuale può essere consentita (anche in omaggio alla regola del contraddittorio stabilita dall' art. 111 Cost.) solo quando il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante e, ciò nonostante, non vi sia riuscito per circostanze a lui non imputabili ed oggettivamente insuperabili; - a norma dell' art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 526 comma 1-bis e 191 c.p.p. per non avere la Corte reggina svolto alcuna disamina critica delle dichiarazioni rese

dalla Cordaro e per non aver chiarito quali fossero gli elementi di riscontro sui quali fondare la responsabilità del ricorrente; - a norma dell' art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 538 c.p.p., 56-629 c.p. per mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione alle doglianze difensive essendosi limitata la sentenza di appello a richiamare quella di prime cure.

Con note d' udienza, pervenute il 20 maggio 2010, il difensore ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che l' omessa citazione della persona offesa comporta nullità di ordine generale (a regime c.d. intermedio) a norma dell' art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p., sicché la denunciata e pretesa violazione della regola dettata dall' art. 154 c.p.p. (anche in relazione all' art. 159 in tesi difensiva applicabile anche per soggetto diverso dall' imputato) risulta essere stata tardivamente proposta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.).

Ma quel che nel caso rileva è l' omessa citazione della persona offesa in quanto testimone. Il ricorso è quindi fondato nella parte in cui denuncia violazione dell' art. 512 c.p.p. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Ed invero la costituzionalizzazione della regola del contraddittorio e gli impegni assunti dallo Stato in sede internazionale comportano che l' impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti deve conseguire a rigoroso ed opportuno accertamento che non può limitarsi ad una verifica burocratica o routinaria (Cass. SU, 28.5-24.9.2003 n. 36747; Cass. Sez. 2, 16.6-17.7.2009 n. 29949; Cass. Sez. 2, 20.1-12.2.2009 n. 6139). L' obbligo di rigore dell' accertamento è connesso anche alle "norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell' uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) - (che) integrano, quali <<norme interposte>>, il parametro costituzionale espresso dall' art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli <<obblighi internazionali>>... Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica...e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna

Jim

contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato" (Corte Cost. 8-12 marzo 2010 n. 93).

La Corte europea dei diritti dell' uomo ha costantemente interpretato il dettato dell' art. 6 c. 3 lett. d) della Convenzione nel senso che l' eccezione alla regola che prevede il diritto per ogni accusato di interrogare e far interrogare i testimoni a carico, eccezione che può consentire la lettura delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale, è consentita solo allorché risulti oggettivamente impossibile ottenere la presenza del testimone, impossibilità che ricorre ogni qualvolta "il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante".

Tale adempimento nel caso non risulta soddisfatto, perché la ricerca (effettuata in due giorni consecutivi, senza lasciare alcun avviso scritto, nel solo domicilio, estendendo le ricerche presso l' Amministrazione carceraria, ma non anche nel luogo noto di residenza e di nascita) non soddisfa l' obbligo che l' ordinamento interno e quello sopranazionale impongono. A nulla rileva che una prima citazione sia andata a buon fine, perché il nostro sistema prevede in tal caso che il giudice disponga l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica, adempimento al quale (per come illustrato nella sentenza impugnata) non risulta essersi provveduto.

Le altre questioni restano assorbite.

La sentenza deve in conseguenza essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che dovrà adeguarsi al principio di diritto indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Roma 27 maggio 2010

Il Consigliere Est.

G. G. G.

Il Presidente .

Pietro Q. L.



